

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE DELL'UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Premesso che:

L'Ateneo ha stabilito nella Rettorale emanata in data 28/05/2013 quanto segue a riguardo del lavoro in solitudine:

«Si intende per lavoro in solitudine quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza nessun contatto diretto con altri lavoratori, ovvero senza essere a portata visiva o uditiva di altre persone. Il lavoro in solitudine, di per sé non è vietato, ma i lavoratori che svolgono questa attività vanno particolarmente tutelati, specie se viene svolta al di fuori del normale orario di lavoro, nei prefestivi, nei festivi e di notte. Gli elementi di criticità riguardano essenzialmente due aspetti, i) organizzazione dei soccorsi e ii) gestione di eventuali emergenze, per i seguenti motivi:

- difficoltà, da parte del lavoratore infortunato o in caso di malore, di chiedere soccorso all'esterno del luogo di lavoro;*
- difficoltà dei soccorritori, se e quando allertati, di raggiungere l'infortunato o il luogo in emergenza e, se il lavoro in solitudine si svolge al di fuori del normale orario di lavoro, di accedere all'interno del sito dove è necessario l'intervento.*

Gli aspetti sopra considerati hanno una conseguenza comune: il ritardo dell'intervento con effetti a volte mortali. L'attività svolta al di fuori del normale orario di lavoro, nei prefestivi, nei festivi e di notte è aggravata dal fatto che viene mancare la presenza casuale di persone che a diverso titolo possono frequentare il luogo di lavoro.

Si vieta pertanto l'accesso di tutto il personale, strutturato e non strutturato, alle strutture universitarie al di fuori del normale orario di lavoro, nei prefestivi, nei festivi, di notte.

Si vieta altresì l'accesso di tutto il personale, strutturato e non strutturato, alle strutture universitarie anche durante il dì nelle giornate di chiusura decretate dall'amministrazione.

Il personale delle strutture che per esigenze funzionali (es: stabulario) ha necessità di accedere ai locali, in solitudine, al di fuori del normale orario di lavoro, nei prefestivi, nei festivi, di notte e durante il dì nelle giornate di chiusura decretate dall'amministrazione, può essere autorizzato solo a determinate condizioni.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo dal Responsabile della struttura a condizione che abbia predisposto e formalizzato procedure a salvaguardia dell'operatore impiegato in solitudine, tali procedure devono tener conto, in caso di infortunio o di sopravvenuto malore dell'operatore, di una tempestiva comunicazione ad un soggetto ricevente esterno in grado di raggiungere sollecitamente la struttura universitaria, accedere al luogo con chiavi in dotazione, muoversi autonomamente fino all'ipotetico luogo di lavoro, verificare le condizioni di salute dell'infortunato e in funzione della situazione riscontrata, chiamare i soccorsi, riceverli in un luogo comune concordato per guidarli fino alla persona infortunata.

La persona autorizzata a frequentare la struttura in solitudine deve possedere certificate nozioni di primo soccorso e antincendio.

Il Servizio di prevenzione e protezione è a disposizione qualora le strutture interessate ritengano utile una consulenza in merito.»

Sulla base di tale Rettorale è evidente che, in assenza di dispositivi di sicurezza quali, ad esempio, il dispositivo denominato "uomo a terra", l'unica procedura a salvaguardia è la copresenza, al di fuori dell'orario di lavoro, di almeno due persone nei locali della struttura o nelle loro adiacenze.

Si forniscono le seguenti definizioni:

“Orario di apertura”

E' l'orario di apertura del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG) al pubblico, che coincide con l'orario di apertura della portineria del dipartimento. Come stabilito dal Direttore del Dipartimento, tale orario generalmente include tutte le giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.30. Sono escluse tutte le giornate dal lunedì al venerdì di chiusura straordinaria disposte dall'Amministrazione Centrale.

“Orario extra-apertura”

Come stabilito dal Direttore del Dipartimento, è l'orario di lavoro che generalmente include tutte le giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Sono escluse tutte le giornate dal lunedì al sabato di chiusura straordinaria disposte dall'Amministrazione Centrale.

“Orario di chiusura”

Come stabilito dal Direttore del Dipartimento, l'orario di chiusura del dipartimento generalmente include tutte le giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle 7.00 e dalle ore 22.00 alle ore 0.00, il sabato dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, la domenica dalle ore 0.00 alle ore 24.00, tutti i giorni festivi e i giorni di chiusura decisi dall'amministrazione centrale.

“PERSONALE STRUTTURATO”

Compongono il PERSONALE STRUTTURATO, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, dipendenti degli enti esterni e degli spin-off che hanno stipulato una convenzione che disciplina l'uso degli spazi di UNIMORE.

“PERSONALE NON STRUTTURATO”

Compongono il PERSONALE NON STRUTTURATO, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale in quiescenza (anche se titolare di contratto di collaborazione alla didattica o alla ricerca da esterno) e professori emeriti.

“ALTRO PERSONALE”

Compongono il corpo dell'ALTRO PERSONALE, laureandi, studenti, tirocinanti, ospiti del personale strutturato (appartenenti ad altre università ed enti esterni pubblici o privati che NON hanno stipulato una convenzione disciplinante l'uso degli spazi di UNIMORE), laureati frequentatori, collaboratori alla ricerca a titolo gratuito e ogni altra tipologia non compresa nei precedenti elenchi.

Art. 1

Strumenti di accesso al Dipartimento

Al PERSONALE STRUTTURATO e PERSONALE NON STRUTTURATO è concesso di avere in forma permanente (per la durata del rapporto con UNIMORE) il *badge* per l'accesso alla struttura di appartenenza e la chiave dello studio/ufficio e/o dei laboratori in uso. Al termine della collaborazione, *badge* e chiavi dovranno essere restituiti.

I consegnatari delle varie tipologie di chiavi non possono duplicarle senza autorizzazione, inoltre il *badge* e le chiavi sono di uso strettamente personale e non possono essere forniti ad altre persone; chi contravviene a questa regola si assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose.

Gli interessati devono aver inoltre frequentato il modulo “Lavoro in solitudine” presente su SicurMore.

Art. 2

Accesso al dipartimento nell'orario di apertura

Nell'orario di apertura, il Dipartimento è accessibile liberamente a tutti.

Art. 3

Accesso al dipartimento nell'orario extra-apertura

L'accesso del **PERSONALE STRUTTURATO** al Dipartimento, inclusi i laboratori sperimentali di ambito non esclusivamente informatico, nell'**orario extra-apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00** è permesso solo per esigenze funzionali di carattere eccezionale e solo nel caso di presenza contemporanea, nel medesimo locale o in locali adiacenti (purché in contatto reciproco almeno ogni 30 min), di almeno due persone, identificate tra il **PERSONALE STRUTTURATO**, che abbiano frequentato il modulo sul Lavoro in solitudine di SicurMore e che sia garantita la presenza nell'edificio di almeno un addetto primo soccorso e antincendio.

L'ingresso nell'**orario extra-apertura del sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00** è concesso soltanto previa compilazione un modulo di richiesta on-line "*RichiestaAccessoExtra-apertura*" da sottomettere entro le 22:00 del giorno precedente alla data per la quale si richiede l'accesso all'edificio MO-51. Il modulo è compilabile dal sito: <https://goo.gl/forms/zwdTQW4rh5qhLlBG3>. Per soddisfare i criteri di co-presenza, nel modulo è necessario specificare il/i nominativo/i del personale con la qualifica di addetto primo soccorso e antincendio presente nel locale o in locali adiacenti a quello/i utilizzato/i dal richiedente.

L'accesso del **PERSONALE NON STRUTTURATO** al Dipartimento, inclusi i laboratori sperimentali di ambito non esclusivamente informatico, nell'**orario extra-apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00** è permesso solo per esigenze funzionali di carattere eccezionale e solo nel caso di presenza contemporanea, nel medesimo locale o in locali adiacenti (purché in contatto reciproco almeno ogni 30 min), di almeno due persone, identificate tra il **PERSONALE STRUTTURATO**, che abbiano frequentato il modulo sul Lavoro in solitudine di SicurMore e che sia garantita la presenza nell'edificio di almeno un addetto primo soccorso e antincendio.

L'accesso del **PERSONALE NON STRUTTURATO** al Dipartimento, inclusi i laboratori sperimentali di ambito non esclusivamente informatico, nell'**orario extra-apertura il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 non è permesso.**

L'accesso dell'**ALTRO PERSONALE** al Dipartimento, inclusi i laboratori sperimentali di ambito non esclusivamente informatico, nell'**orario extra-apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle ore 19.30** è permesso solo per esigenze funzionali di carattere eccezionale e solo nel caso di presenza contemporanea, nel medesimo locale o in locali adiacenti (purché in contatto reciproco almeno ogni 30 min), di almeno due persone, identificate tra il **PERSONALE STRUTTURATO**, che abbiano frequentato il modulo sul Lavoro in solitudine di SicurMore e che sia garantita la presenza nell'edificio di almeno un addetto primo soccorso e antincendio.

L'accesso dell'**ALTRO PERSONALE** al Dipartimento, inclusi i laboratori sperimentali di ambito non esclusivamente informatico, nell'**orario extra-apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.30 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 non è permesso.**

Art. 4

Accesso al dipartimento nell'orario di chiusura

Nell'**orario di chiusura**, nessuno può accedere al Dipartimento.

Art. 5

Verifiche e penali

Saranno eseguiti controlli a campione nell'**orario extra-apertura** al fine di verificare che il personale afferente al DSCG, presente nella struttura abbia rispettato i vincoli di co-presenza, compilato correttamente il modulo on-line *RichiestaAccessoExtra-apertura* entro le 22.00 del giorno precedente alla data per la quale si richiede l'accesso all'edificio MO-51 al sabato, e che abbia rispettato tutte le indicazioni scritte sul presente regolamento. Nel caso in cui non venga rispettata anche solo una delle condizioni richieste, il Direttore si riserverà di prendere provvedimenti nei confronti dell'inadempiente.

Art. 6 **Copertura assicurativa**

La copertura assicurativa dei soggetti che hanno accesso ai locali del Dipartimento è regolata dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione obbligatoria previste per tutto il **PERSONALE STRUTTURATO** e **PERSONALE NON STRUTTURATO** o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite della competente Amministrazione e secondo le modalità da quest'ultima stabilite.

Tutti coloro i quali frequentino i locali e le strutture del dipartimento e non rientrino nella disposizione di cui al precedente comma, hanno l'obbligo di munirsi di adeguata copertura assicurativa, contro gli infortuni e la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi.

Laddove un'idonea copertura assicurativa non sia già attivata dall'Ateneo, il Direttore o, per suo conto, i Coordinatori delle Unità interessate, o, per i soggetti esterni, il **PERSONALE STRUTTURATO** che ne ha in cura l'ospitalità possono chiedere agli Uffici amministrativi dell'Ateneo l'attivazione dei procedimenti necessari alla stipula di appositi contratti di assicurazione per la adeguata copertura dei danni cagionati da questi ultimi a se stessi, ad altri o ai beni del Dipartimento, a spese dell'interessato.

Art. 7 **Regime transitorio ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore in regime transitorio di sperimentazione il giorno 1° Aprile 2019 ed entrerà in vigore in regime definitivo il giorno 1° Luglio 2019.

Art. 8 **Pubblicità**

Al presente Regolamento è data pubblicità sul sito del DSCG.